COLLA QUALE SONO APPROVATE LE CONVENZIONI STIPULATE FRA I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI E DELLE FINANZE E LE SOCIETA' FERROVIARIE ESERCENTI LE RETI MERIDIONALI, DEL MEDITERRANEO E DELLA SICILIA

# Art. 18 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate della Sicilia)

*Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.*

Abrogato dal 16 dicembre 2009 · versione 2

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Colla quale sono approvate le convenzioni stipulate fra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze e le Societa' ferroviarie esercenti le reti Meridionali, del Mediterraneo e della Sicilia |
| Estremi | Legge 20 luglio 1888, n. 5550 |
| Partizione | Convenzione con la Società per le Strade ferrate della Sicilia |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1888 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/colla-quale-sono-approvate-le-convenzioni-stipulate-fra-i-ministri/convenzione-con-la-societa-per-le-strade-ferrate-della-sicil-art-18

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it